

A proposito di lotte agrarie nel Fermano: alcune considerazioni

di Franco Cesetti

Questa nota si riferisce ad un'indagine condotta sul processo di sindacalizzazione delle campagne del Fermano¹. Il disegno iniziale, per altro più ampio, era quello di cogliere attraverso l'esame delle sentenze del Tribunale di Fermo in un lungo periodo (1909-1969) e di materiale giornalistico dei primi anni del Novecento, elementi di discussione in merito al clima di non partecipazione dei mezzadri marchigiani al ciclo di lotte contro il padronato. Compito che si è rivelato subito non facile, dato che dalle stesse fonti è emerso che l'idea di non partecipazione affonda le sue radici nel tempo. Il giornale «La lotta» del 29 maggio 1904² così commenta il progetto del nuovo patto colonico: «Dalla compilazione del nuovo patto colonico si sono tenuti lontani i contadini, i quali del resto, nelle attuali condizioni di ignoranza e di sottomissione, non potevano parteciparvi». E ancora nell'aprile del 1908: «I nostri bravi villici minacciano di sbarrarci la strada, mentre nelle Romagne, nel Reggiano, nelle Puglie i contadini organizzati costituiscono la parte migliore del grande esercito, qui da noi si lasciano raziare da padroni e da curati che della loro soggezione economica si servono per vincolare la loro coscienza politica». Un'idea di non partecipazione che del resto è presente, sia pure in termini più maturi e riflessivi, nella configurazione di una società «quasi immobile dove operano trasformazioni lentissime che, mentre insensibilmente annunciano il declino del vecchio, non lasciano intravedere la nascita del nuovo»³.

Le difficoltà riscontrate, dovute ad una serie di fattori tra i quali la scarsità dei dati disponibili nonché la particolare natura della fonte utilizzata, rendono temerario qualsiasi discorso, sia perché su un così largo periodo storico ogni considerazione è rischiosa, sia perché mancano elementi comparabili a situazioni di altre zone dell'Italia centrale⁴. È per questo che la ricerca è stata ristretta ai primi anni del Novecento e si è avvalsa di strumenti di analisi già enucleati, ad esempio, per la Toscana⁵.

«Proposte e ricerche», fascicolo 28 (1/1992)

Il primo dato che è emerso in maniera evidente è che anche nel Fermano così come nella gran parte delle regioni dell'Italia centrale, la *conflittualità* nelle campagne si è espressa soprattutto tramite reati di furto, appropriazione indebita, lesioni personali, cioè con quei «tentativi individuali di sottrarsi col sotterfugio agli obblighi lavorativi più gravosi o meno remunerati o inganni nei riparti e sottrazione fortuita dei prodotti». Inoltre va sottolineato che i reati di furto e appropriazione indebita perseguiti dal Tribunale di Fermo nel primo decennio del Novecento riguardano per la maggior parte, in linea con quanto riscontrato altrove, prodotti della terra e legna e che i casi individuati sono decisamente poco numerosi. Quest'ultimo dato consente di ritenere che la modesta campionatura approvata al Tribunale di Fermo confermi la possibilità di una generalizzazione di comportamenti dovuta ad una consuetudine «trasgressiva».

La pericolosità della classe sociale subalterna, per quella dominante, può essere infatti non solo di tipo immediato, ma anche fondata su norme e consuetudini che tendono a sostituirsi ai comportamenti previsti dall'ordinamento giuridico statale. Testimonianze orali, del resto, hanno ripetutamente messo in luce che «i mezzadri onesti rendevano al proprietario quanto gli dovevano dei principali prodotti, ma i più ne consumavano una buona parte prima che si facesse la divisione»⁶.

Va inoltre considerato che le sentenze di un tribunale sono meno idonee rispetto a quelle di una Pretura a descrivere fenomeni di «bassa criminalità», quale quella che nel Fermano è costituita dal furto o dalla appropriazione indebita di legna e prodotti della terra⁷. È interessante, a questo proposito, una sentenza del 17 dicembre 1918 relativa ad alcuni contadini convenuti: «Il primo per aver sottratto dal campo da lui coltivato delle olive, gli altri due per ricettazione [...]». Ma il vero motivo per il quale si arriva in tribunale è che «avverso tale sentenza il Procuratore del Re produsse appello pel motivo che il Pretore non poteva prendere cognizione del reato di appropriazione indebita qualificata perché detto reato non era di sua competenza [...]». Trattasi pertanto di un motivo strettamente giuridico-formale e dalla sentenza nulla risulta circa le circostanze e la quantità di olive oggetto del furto.

Un'indagine svolta nella seconda metà dell'Ottocento nel Veneto ha visto nel furto, in particolare in quello campestre, una specie di reazione all'espandersi del processo capitalistico, e, per il furto di legna, una forma di contrattazione individuale integrativa avente lo scopo ultimo di «salvaguardare le condizioni minime di reddito indispensabili all'esistenza»⁸. I dati del Fermano sembrerebbero smentire che il furto dei prodotti della terra potesse costituire, nelle Marche, una forma di resistenza al processo capitalistico, dato che di detto proces-

so non può essere rinvenuta traccia nelle campagne; la modesta entità dei furti e soprattutto il dato consuetudinario confermerebbero invece l'ipotesi che vede in questo tipo di reato una forma di contrattazione individuale integrativa. Si tratterebbe di un fenomeno che, per i primi anni del Novecento, potrebbe anche ritenersi non del tutto consapevole, o, se si vuole, vissuto con la coscienza che, essendo assai diffuso il furto, era normale comportarsi così. Solo negli anni del secondo dopoguerra esso avrebbe assunto connotati di rivendicazione e di ufficialità, allorché nelle divisioni e nei conseguenti processi intervengono i sindacalisti.

Che il concetto «di tentativo individuale di protesta» possa risultare particolarmente efficace per descrivere la conflittualità nel Fermano dei primi anni del Novecento è dimostrato dal fatto che quasi sempre, sia per il furto che per l'appropriazione indebita, come per le lesioni personali (analogamente a quanto riscontrato in indagini in altre zone del centro Italia), alla base dei fatti è stata accertata la presenza di una disdetta o la contestazione del patto colonico.

In un caso di lesioni volontarie del 5 luglio 1906 si dice a proposito dell'imputato: «[...] nell'aprile del corrente anno era stato dal padrone disdetto, ma siccome la disdetta venne data fuori termine il Catini continua a coltivare il detto terreno anche per l'anno agrario 1906-1907. Il Catini che è di carattere impulsivo e prepotente, per alcune osservazioni fattegli dal Verdicelli (proprietario), ebbe a dirgli che in quest'anno essendo stato licenziato voleva fare da padrone, cosicché il Verdicelli per non avere ulteriori noie dal Catini, affidò la sorveglianza del fondo ad un fattore». Fattore che viene poi percosso a colpi di bastone mentre attua la sorveglianza per il raduno dei covoni.

In un altro processo per lesioni (sentenza del 7 febbraio 1934) si può leggere: «La mattina del 9 giugno del 1933 Rossi Giuseppe si recò in un suo terreno in Comune di Moresco allo scopo di erigervi un palo per la costruzione di un pagliaio, ma il colono Pagliarini Giovanni al quale era stata intimata disdetta e che avrebbe dovuto lasciare il fondo con l'inizio del prossimo anno agrario, si oppose e avvicinando al collo del Rossi una falce da grano di cui era armato, minacciò più volte di tagliarglielo aggiungendo che non voleva lasciare il terreno».

L'ipotesi che si ritiene poter formulare, sulla base dei due casi esaminati è quella dell'assenza, nel Fermano, di una effettiva pericolosità dei contadini o meglio l'esistenza di una pericolosità (o criminalità) necessitata da ragioni di sussistenza o dall'affermazione di diritti primari messi in discussione, ai quali corrispondono tentativi individuali i cui contenuti di protesta diventano evidenti nei casi limite o di particolare tensione, dato che «nella normalità» è leggibile «la generalità» del comportamento consuetudinario. I dati raccolti, d'altro canto,

sembrerebbero suggerire l'impossibilità di trovare una motivazione unica al fenomeno del reato individuale ed in particolare del furto, dato che risulta pressoché costante - nelle varie vicende criminose - la presenza di ragioni attinenti i rapporti personali e locali, quali ad esempio: la protesta, la reazione contro un'ingiustizia subita, la sfida o la riaffermazione della propria individualità.

La presenza nel Fermano di un ampio spettro di ragioni e di furti rurali a matrice consuetudinaria⁹, unita alla verificata modesta entità degli scioperi agrari, impediscono di accertare se si possa condividere la tesi di chi ritiene che gli scioperi rurali, per il clima di ribellione che creavano nelle campagne, favorissero la propensione a praticare il furto o quella di chi sostiene che quando gli scioperi aumentano i furti diminuiscono e viceversa. Per quest'ultima ipotesi la ragione sarebbe riposta nel fatto che, siccome i furti campestri sono in stretta relazione con il variare delle condizioni economiche delle classi agricole, se gli scioperi portano ad un miglioramento salariale creano contemporaneamente la premessa del rubare meno, dato che il furto non è più una stretta necessità¹⁰.

A questo proposito emergerebbe la particolarità del Fermano (e forse di molte altre zone delle Marche e del Centro Italia) connessa alla presenza del sistema mezzadrale, che, insieme alla generalizzazione dei comportamenti individuali di correzione dei dividendi, avrebbe attenuato il fenomeno della conflittualità manifesta o esacerbata. Del resto, scrive un socialista del 1893, «Il mezzadro [...], a differenza del bracciante, ha una condizione stabile ed un lavoro sicuro, comodo, libero, e in certi modi fuori concorrenza, nonché il godimento parziale di alcuni prodotti [...], l'alloggio per lo più gratuito ed altre piccole utilità che fuori dal terreno non potrebbe avere»¹¹.

A parte poi qualche episodica manifestazione verbale contro la mezzadria, come quella contenuta ne «La Lotta» del 26 marzo 1911, «il nostro non è un proletariato agricolo, ma bensì una bastarda mezzadria che anche Zola fa vivere tra i porci», già allora risulta più diffusa l'opinione moderata, espressa dalla stessa «Lotta» (19 maggio 1901): «Tra poco speriamo tale movimento comincerà a diffondersi anche fra le miti plebi campagnole picene, che, si vorrebbe far credere stanno troppo bene sotto il vigente regime della mezzadria, nel quale vi è chi intravede una forma di socialismo pratico, non pensando che il contadino è costretto a dividere il frutto delle sue dure fatiche annue con un padrone che, forse non conosce, ma che è proprietario del suolo ch'ei coltiva. Ma, pur non negando, la certa superiorità della mezzadria sugli altri contratti agrari, dobbiamo convenire che il patto colonico vigente, coi diritti ognor crescenti di padroni e fattori, non si può più chiamar mezzadria, e non può più bastare a far vivere una famiglia di coloni».

La mezzadria, in tutti i suoi limiti è vista comunque come un male minore e, in tal senso, potrebbe dunque aver contribuito a contenere la conflittualità campestre. D'altro canto nel Fermano, come in genere nelle Marche, l'inesistenza di un rapporto solidale tra mezzadri e braccianti ha avuto la sua importanza, tantopiù che in altre zone d'Italia, al contrario, si è costituito come importante veicolo di trasmissione delle esperienze di lotta e di organizzazione.

L'analisi degli scioperi e più in generale di tutte le manifestazioni organizzate e di massa conferma quanto esposto. Negli atti giudiziari, tra i pochissimi casi di cui si ha notizia (1919-1922), non risulta traccia dello sciopero per trebbiatura del 1919, che pure ha avuto una consistenza notevole¹². Invece per un episodio analogo verificatosi nei comuni di Campofilone e Pedaso, ad un anno esatto dalla prima rivendicazione organizzata, viene emessa questa sentenza (29 settembre 1920): «Con verbale dei R.R. Carabinieri in data 10 luglio 1920, veniva denunciato che una turba di circa duecento contadini appartenenti alle leghe di Altidona, Campofilone, Lapèdona e Pedaso, armati di bastone avevano nel 7 luglio suddetto attentato alla libertà del lavoro, impedendo con violenza e minacce che si continuasse la trebbiatura del grano, mentre doveva effettuarsi in territorio di Campofilone, nel fondo di proprietà di [...]. I quali moti avvenivano allo scopo di ottenere i nuovi patti colonici dai proprietari terrieri». Il che accadeva «mentre avevano luogo trattative a Fermo mercé l'intervento dell'autorità politica per raggiungere l'accordo fra i proprietari terrieri e i rappresentanti delle leghe dei contadini per i nuovi patti colonici e da questi ultimi proposti».

Relativamente al 1921 c'è uno sporadico invito allo sciopero realizzato da un «solitario» contadino di Monterubbiano in data 18 luglio (sentenza del 9 gennaio 1923), il quale, imputato di aver «cagionato la sospensione della trebbiatura, usando minacce verso Felici Ferruccio ed altri allo scopo di imporre al proprietario un patto colonico diverso», veniva condannato e poi amnistiato in quanto «il delitto di cui sopra fu commesso durante agitazioni determinate da cause economico sociali ed i precedenti del prevenuto non ostano».

Sempre per il 1921 si leggono nei giornali dell'epoca notizie di agitazioni coloniche che per vari motivi non hanno esito, così scrive «Il Lavoro» del 16 dicembre 1921: «Sant'Elpidio a Mare, 12/8. La lega in piedi come un sol uomo proclamò lo sciopero per la trebbiatura ma, intervenuta l'associazione agraria di Fermo, coadiuvata da ottimi cittadini, animati da alti e lodevoli sensi di giustizia e di equilibrio, la grandissima parte dei proprietari senti il bisogno di compiere il proprio dovere e fu così evitato uno sciopero generale agricolo le cui conseguenze avrebbero arrecato danni gravissimi ad ambedue le parti».

In merito alle manifestazioni di massa, maggiore riscontro hanno sui giornali del tempo le notizie relative a dimostrazioni di protesta dei contadini per le cosiddette «giornate obbligatorie». «La lotta» del 21 agosto 1913 pubblica questo intervento da Montegiorgio: «Domenica mattina (17) circa duecento contadini si recarono in massa al Civico Palazzo per mostrare il loro malcontento contro l'Amministrazione, la quale dopo una quarantina d'anni si è ricordata l'obbligo delle prestazioni d'opera in natura. I dimostranti, in mancanza di un Sindaco funzionante, furono ricevuti dal Segretario capo e dal Segretario dello stato civile, il quale ultimo si dice abbia avuto l'incarico di passare la protesta nel registro degli [...] atti di morte. Dal Palazzo comunale, fischiando e schiamazzando con grida di abbasso l'Amministrazione, i dimostranti si recarono in piazza Vittorio Emanuele dove si sciolsero». Ancora su questo tema torna «La Lotta» del 7 settembre 1913: «Ill.mo Prefetto. I sottoscritti o sottocrocesegnati abitanti del Comune di Montegiorgio e frazioni si rivolgono alla S.V. Ill.ma contro il tentativo di detto Comune di applicare alla manutenzione ordinaria delle strade comunali obbligatorie la legge 30 agosto 1868 n. 4613 [...] concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali e precisamente contro la pretesa imposizione di prestazione d'opera da parte dei comunisti».

Ben pochi altri dati si ritrovano, sia negli organi di stampa che negli atti giudiziari, in merito a manifestazioni di massa o partecipazioni organizzate. Solo negli anni Quaranta approderà infatti al Tribunale di Fermo, il cosiddetto «palo del primo maggio», un atto dal valore simbolico e folklorico, che testimonianze orali fanno risalire ad un periodo largamente antecedente e che risultava particolarmente diffuso anche al di là dei confini nazionali e che ancor oggi è presente in Francia¹³ e precisamente nella Borgogna, ove ha contenuti pittoreschi che rinnovano tradizioni contadine ma con una forte presenza operaia, quella della grande industria metallurgica¹⁴.

La nostra indagine, e non solo per l'esiguità dei casi rinvenuti ed esaminati, che per se stessa può non essere priva di significanza¹⁵, ridimensiona fortemente la «validità» della fonte utilizzata. È stato infatti detto che le carte giudiziarie sono solo uno spiraglio su aspetti a volte marginali del mondo di cui sono figlie¹⁶. La fonte giudiziaria dà notizie e informazioni sulla realtà sociale, ma esprime e resta un punto di vista parziale. D'altro canto i dati giudiziari - è stato ancora osservato - «non debbono essere intesi come la misura della criminalità reale», in quanto «rappresentano l'effetto combinato di processi di selezione».

In altri termini «l'insieme degli illeciti - presunti o reali - portati davanti al giudice è lungi dal costituire un campione casuale, ma riflette sollecitazioni che

provengono sia dalla comunità locale (nella forma ad esempio di querele) che dai vari controllori ufficiali (guardie forestali e campestri, carabinieri, casellanti, ecc.)»¹⁷.

Con queste premesse, è legittimo chiedersi se lo studio della criminalità palese di una comunità possa costituire un valido punto di osservazione, esistendo una effettiva difficoltà ad accogliere il principio che una popolazione esprima i suoi caratteri profondi e reali attraverso la condotta criminale dei suoi membri che arriva nelle aule giudiziarie¹⁸. L'atteggiamento autentico dei contadini non emerge quasi mai dai fascicoli giudiziari e le formule sempre analoghe degli atti ricalcano la cultura burocratica propria degli organi dello Stato¹⁹.

Che un'indagine limitata alle sole sentenze possa condurre a risultati parziali, è dimostrato anche dal fatto che nel corso della ricerca non è emerso alcun dato idoneo a configurare la conflittualità femminile. Il solo caso nel quale l'imputato è donna è attestato dalla sentenza del 28 gennaio 1918. Si tratta di contravvenzione in materia di ammasso. L'imputato, originariamente, era il marito che, denunciato al Pretore di Fermo, si giustificò dicendo «che il grano era stato acquistato dalla propria moglie Felici Angela con denaro inviatole dai figli e che egli non aveva fatto denuncia ritenendo che fosse obbligatoria solo per le quantità superiori ai 5 quintali». Segue una lunga discussione che censura la sentenza del Pretore, ritenendo che l'obbligo della denuncia cadesse non su chi avesse acquistato il grano ma sul detentore e nel caso specifico sul capofamiglia. L'impressione che si ricava è che i coniugi avessero, sia pur inconsapevolmente, «giocato con la legge», ricavandone in premio l'assoluzione in primo grado per il marito, in secondo grado anche per la moglie. Questo caso non basta ovviamente, ad individuare il ruolo, non secondario, come del resto testimoniano fonti orali, della donna nell'ambito della famiglia mezzadrile. Escludere del tutto la conflittualità femminile risulta precipitoso, anche perché, volendo dedurre qualcosa in ordine alla stessa, occorre integrare gli elementi acquisiti dai documenti processuali scritti con quelli della storia orale²⁰.

Al fine di ridimensionare le incertezze derivanti dai materiali delle fonti giudiziarie, occorre introdurre nelle ricerche vari correttivi metodologici, e tra questi primo fra tutti il riconoscimento che il margine tra *lecito* ed *illecito*, almeno per i reati di tipo economico, è determinato secondo l'etica e gli interessi dalle classi egemoni. Va cioè dato *un senso* a comportamenti che altrimenti verrebbero individuati e visti semplicemente come criminali, evitando nel contempo spiegazioni di tipo puramente teleologico-utilitaristico, nonché tendenze socio-centriche, ponendosi dalla parte dei vincenti. La lettura dei dati va fatta, invece, come storia dei perdenti, spostando l'analisi dall'asse orizzontale a quello

sezionale-verticale, ossia andando alla ricerca delle condizioni di esistenza, nei momenti di conflittualità, dei subalterni.

In tema di giudicati specifici, concernenti il rurale, del Tribunale di Fermo, un'ultima considerazione può essere fatta quanto alle pene applicate. In generale queste non presentano un carattere di particolare rigore e per questo, accettando una impostazione durkheimiana, si potrebbe avanzare l'ipotesi che la severità della pena è direttamente proporzionale al grado di evoluzione della società. Ma, alla fine di questa indagine sul campo, l'ipotesi appare difficilmente sostenibile. Parrebbe più corretto propendere per la soluzione che non la privazione della libertà, ma la segregazione e l'emarginazione di fatto sanciscono la forma principale del controllo sociale. Le pene non particolarmente pesanti applicate dal Tribunale di Fermo più che frutto dell'evoluzione della società vanno viste come l'ultimo e forse meno importante gradino di reazione del sistema nei confronti di una condotta deviante come poteva essere quella «sindacale» nel comprensorio fermano. In precedenza ben altri controlli, formali e non, avevano represso comportamenti conflittualmente rilevanti.

Note

¹ La ricerca commissionata dalla Camera del lavoro di Fermo, diretta da Ugo Ascoli, ha coinvolto un gruppo di studiosi, nonché alcuni laureandi della Facoltà di Economia e Commercio di Ancona.

² «La lotta», settimanale della Federazione provinciale socialista, veniva stampato a Fermo presso lo Stabilimento tipografico cooperativo, sin dal primo '900.

³ P. Sabbatucci Severini, *L'aurea mediocritas*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità ad oggi. Le Marche*, a cura di S. Anselmi, Torino 1988, p. 217.

⁴ Il riferimento è al lavoro di Clementi, Coppi, Fineschi, Fresta, Pietrelli: *Mezzadri, letterati e padroni nella Toscana dell'ottocento*, Palermo 1980.

⁵ Cfr. G. Giorgetti, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma 1977.

⁶ Interrogatorio di Agostino Roganti di Fermo in *Atti della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola. Provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro*, (Inchiesta Jacini), Roma 1883, p. 736, riportato da S. Anselmi, *Padroni e contadini*, in *Storia d'Italia. Le Marche*, cit., p. 284.

⁷ I procedimenti penali relativi ai reati di competenza pretorile sono in grado di fornire, nella generalità dei casi, un grado della conflittualità meno lontano dalla realtà quotidiana. In questa indagine, però, data la natura dei reati che si è proceduto ad analizzare, e che investono più o meno direttamente una azione sindacale, il Tribunale costituiva il riferimento più immediato. Nel caso dei reati di competenza del Tribunale il campione è pressoché completo, dato che non si verifica il fenomeno di sottrazione della criminalità interna (in genere per mancata denuncia) proprio dei reati di competenza pretorile non perseguibili d'ufficio.

⁸ F. Bozzini, *Il furto campestre. Una forma di lotta di massa*, Bari 1977, p. 96.

⁹ Si tratta di appropriazioni che in epoca preunitaria non erano considerate illecite (ghianatico, taglio di legna, ecc.) e che derivavano da pratiche consuetudinarie, ma che furono riconosciute come penalmente rilevanti dal Codice penale del 1889 e precisamente dal 7° comma dell'art. 403.

¹⁰ Cfr. F. Bozzini, *Il furto campestre*, cit., p. 23, il quale fa propria questa tesi dopo aver esaminato «le istanze di alcuni proprietari», nonché vario materiale di sindaci e prefetti del Veronese.

¹¹ D. Spadoni, *Della mezzadria in relazione cogli interessi dell'agricoltura*, Macerata 1893, in S. Anselmi, *Storia d'Italia*, cit., p. 284.

¹² Si tratta dello sciopero dell'8 luglio 1919 del quale si ha un preciso resoconto nel questionario compilato dal sindaco di Fermo su esplicita richiesta del Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Cfr. Archivio di stato di Fermo, *Atti del Comune di Fermo*, titolo V, Commercio, anno 1921, fascicoli 1-11). Lo sciopero si estese a tutto il territorio comunale con l'adesione di circa 3000 mezzadri e si protrasse sino al 20 luglio, giorno nel quale la Commissione della lega e quella dei proprietari si riunirono in municipio e raggiunsero l'accordo per un nuovo patto colonico.

¹³ Un ampio articolo di Florence Weber, *Premier Mai ce qu'il te plait*, in «Terrain», Carnets du patrimoine ethnologique, n. 11, 1988, cerca di interpretare i contenuti folklorici e non, delle manifestazioni del primo maggio in un piccolo paese operaio nel nord dell'Auxois in Borgogna, manifestazioni che per altro hanno rituali diversi: dalla posa in opera di «maggio» individuali a quelli per onore, per le ragazze, collettivi, commemorativi, carnevaleschi.

¹⁴ Queste forme di primo maggio realizzate in ambito rurale e nel contempo fortemente operaio, insieme ad alcuni dati acquisiti a margine sulla conflittualità operaia, confermano nel Fermano l'innesto e l'intersecarsi di più radici che portano ad esempio l'operaio mezzadro di Monte Urano a realizzare nel secondo dopoguerra, alla fine degli anni sessanta, forme di lotta di matrice contadina (barricate e sbarramenti sulle strade), che hanno poco in comune con le lotte degli operai della Val Padana. Del resto è stato sottolineato che «dobbiamo negare l'attributo di normalità ad una forma particolare di lotta (che è poi la particolare lotta di autodifesa attivata dagli operai maschi adulti sindacalizzati dalle aziende medio grandi), per riscoprire la normalità di tutte le eccezioni che sul terreno della lotta le classi subalterne hanno storicamente espresso»: V. Foa, *Introduzione* a F. Bozzini, *Il furto*, cit., p. 14.

¹⁵ L'assoluta mancanza di dati per il periodo fascista può essere interpretata come dimostrazione di una sostanziale acquiescenza, del resto di carattere nazionale, delle masse contadine. Afferma Paola Magnarelli: «Il modello familiare fornito dall'azienda mezzadrile marchigiana assurge ad esempio si direbbe nazionale: mansuetudine, dedizione al lavoro, tendenza al risparmio, prolificità ne sono le caratteristiche salienti», *Società e politica dal 1860 a oggi*, in *Storia d'Italia*, cit., p. 190. Ma una ulteriore spiegazione del fenomeno può essere individuata nel fatto che il fascismo, sistema oligarchico chiuso, si forniva di strumenti di auto-disciplina quali controlli, diffide ed espulsioni; evitava cioè che la criminalità, considerata comune, giungesse a livello «politico» attraverso pubblici processi con garanzie di difesa, occasioni per rinfocolare passioni, moti, desideri ed odi.

¹⁶ L'osservazione è di I. Rosoni, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX*, Milano 1988, p. 2, che analizza un caso di banditismo rurale della metà del secolo scorso.

¹⁷ A. Cottino, *Criminalità contadina e giustizia borghese: una ricerca sull'amministrazione della giustizia nelle campagne del cuneese all'inizio del secolo*, in «Sociologia del diritto», anno X, 1983, n. 3, p. 110.

¹⁸ Questo interrogativo è al centro del dibattito fra gli storici contemporanei. Un esempio è venuto dalla recente discussione fra Mario Sbriccoli e Edoardo Grendi, rispettivamente in *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», n. 2, 1988, pp. 491-501 e *Sulla storia criminale: risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni storici», n. 73, 1990, pp. 269-275.

¹⁹ Un altro interrogativo da porsi, che non riguarda tanto il momento giurisdizionale, ha ad oggetto i tipi di conflitti e i relativi meccanismi di risoluzione che caratterizzano la stessa cultura contadina. Comportamenti anti giuridici che di fatto si sottraggono alla formalmente corretta ma semplicistica diagnosi di reato. Ciò comporterebbe un'ulteriore ridefinizione del campione acquisito.

²⁰ Questa necessità è emersa anche in occasione di una ricerca da me condotta su *Furti campestri e criminalità nel Recanatese nei primi anni dopo l'unificazione*, in «Proposte e ricerche», n. 6, 1981, pp. 43-46.